



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ARMATO, ANTEZZA, CARLONI, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, DE LUCA, DE SENA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, FIORONI, Mariapia GARAVAGLIA, MARITATI, MUSI, PERTOLDI, SANGALLI, SANNA, SBARBATI, SERRA e VITA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 2011

Disposizioni per la riqualificazione e il potenziamento della rete commerciale nei centri storici e nei centri commerciali naturali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si prefigge di potenziare e sostenere l'attività di commercio delle piccole e medie imprese legate al contesto sociale e alle tradizioni delle città, conformandosi e portando ad una più compiuta specificazione la volontà riformatrice del legislatore del '98, volta a valorizzare le piccole e medie imprese in un'ottica competitiva con le società multinazionali della grande distribuzione.

Per conseguire tale risultato è necessario individuare forme di incentivazione per sostenere i comuni e le regioni nella valorizzazione delle attività commerciali e artigianali, nonché per favorire forme di associazionismo e di cooperazione fra gli operatori rafforzando il nesso fra commercio, artigianato, produzione locale e riqualificazione dei centri urbani, attraverso nuovi modelli di organizzazione che consentano alle piccole e medie imprese di ammodernare la rete distributiva e di «fare sistema», realizzando servizi comuni e promuovendo lo sviluppo del territorio nel contesto in cui si trovano ad operare, anche attraverso attività fieristico-espositive e mostre-mercato permanenti dei prodotti.

A tal fine, di estrema rilevanza è la previsione, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio», che attribuisce ai comuni la potestà di concedere facilitazioni tributarie e contributi di sostegno finanziario per agevolare il commercio nei centri storici.

Tuttavia, è indispensabile anche un intervento dello Stato, attraverso l'istituzione di un Fondo nazionale, per potenziare il commercio e realizzare interventi di urbanizzazione primaria e secondaria finalizzati a migliorare l'accessibilità dei centri storici, favo-

rendo progetti di iniziativa pubblica convenzionati con gli operatori interessati.

Conseguentemente, le agevolazioni previste con il Fondo nazionale devono essere estese ai centri commerciali naturali, che possono anche essere localizzati all'esterno del perimetro dei centri storici, ma che si configurano come centri commerciali programmati dai comuni e gestiti in forma convenzionata da dettaglianti, artigiani, produttori, che sviluppano l'occupazione e l'economia del territorio.

A seguito della citata riforma del settore del commercio, sono stati fissati criteri per disciplinare e programmare le attività commerciali nelle aree pubbliche e in locali privati in considerazione delle specifiche caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.

In particolare, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (articolo 6), ha investito le regioni del compito di adottare le misure per la pianificazione di tali attività commerciali, al fine di valorizzare e favorire lo sviluppo della rete commerciale nazionale contestualmente alla riqualificazione dei centri urbani, attraverso una programmazione che sia al tempo stesso urbanistica e commerciale.

Infatti, tra gli obiettivi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con riferimento ai centri storici si prevede quello di «salvaguardare e qualificare» le attività commerciali esistenti e di «tutelare gli esercizi aventi valore storico e artistico», anche per evitare processi di espulsione dalle stesse attività.

Tale normativa di settore si informa ai superiori principi costituzionali del federalismo e del coordinamento tra gli enti (articolo 118 della Costituzione).

Coerentemente con la programmazione regionale i comuni, attraverso i più opportuni strumenti urbanistici, individuano i limiti a cui sono sottoposti gli insediamenti commerciali per i centri storici e le località di particolare interesse artistico e naturale, ai fini della tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché dell'arredo urbano a cui sono tenuti a provvedere.

Il coordinamento tra regioni e comuni è espressamente previsto dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, in base al quale le regioni devono provvedere ad emanare disposizioni per attribuire ai comuni maggiori poteri riferiti alla localizzazione e all'apertura dei servizi di vendita, in particolare per rendere compatibili le attività commerciali con le funzioni territoriali, relativamente alla viabilità, alla mobilità dei centri storici e all'arredo urbano, accordando eventuali agevolazioni tributarie e contributi di carattere finanziario, per favorire e rivitalizzare il tessuto sociale e culturale dei centri storici.

Poste queste premesse, l'articolo 1 del presente disegno di legge stabilisce le finalità della proposta e definisce i concetti di centro storico e di centro commerciale naturale, prevedendo forme di intesa e di coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali e l'individuazione degli interventi necessari.

Con l'articolo 2, al comma 1, si istituisce il Fondo nazionale per la razionalizzazione, la qualificazione e il potenziamento della rete commerciale nei centri storici e nei centri commerciali naturali, demandando a un regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, la determinazione degli indirizzi per la ripartizione del Fondo. Al comma 2 si determinano i criteri per l'assegnazione di una quota del Fondo ai comuni che ne fanno richiesta, attraverso programmi di iniziativa pubblica convenzionati con gli operatori interessati e le loro associazioni di rappresentanza.

Con l'articolo 3 è individuata la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, la Repubblica promuove l'attuazione di forme di intesa e di coordinamento fra lo Stato, le regioni e gli enti locali al fine di razionalizzare, qualificare e potenziare la rete commerciale nei centri storici e nei centri commerciali naturali.

2. Ai fini della presente legge, si definiscono:

a) «centri storici», le aree cittadine perimetrate ai sensi della vigente normativa urbanistica;

b) «centri commerciali naturali», le aree gestite in forma associata dagli operatori che, per caratteristiche urbane, storiche o culturali, si configurano o possono configurarsi come forme associate di vendita programmate dai comuni, intese a riqualificare il commercio, a sviluppare l'occupazione e a favorire il mercato dei prodotti tipici e locali.

Art. 2.

(Istituzione del Fondo nazionale per la razionalizzazione, la qualificazione e il potenziamento della rete commerciale nei centri storici e nei centri commerciali naturali)

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo nazionale per la razionalizzazione, la qualificazione e il potenziamento della rete commerciale nei centri storici e nei centri commerciali naturali, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e

2013. Il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo. Il Fondo può finanziare progetti di carattere interregionale ovvero progetti presentati da singole regioni, finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente legge.

2. Una quota delle risorse del Fondo è ripartita tra i comuni che ne fanno richiesta per la realizzazione di programmi di iniziativa pubblica, da attuare in convenzione con soggetti privati, finalizzati a incentivare l'aggregazione degli operatori commerciali e artigianali nei centri storici e nei centri commerciali naturali. Tali programmi devono individuare gli interventi di interesse pubblico e le opere di interesse dei privati, nonché definire il costo di ogni singolo progetto, con il relativo programma cronologico di attuazione.

3. I programmi di cui al comma 2 sono finalizzati a:

a) salvaguardare e riqualificare i centri storici e le aree urbane interessate, per valorizzare il commercio promuovendo nuova occupazione e per migliorarne l'accessibilità, anche attraverso sistemi integrati di parcheggi e di mezzi di trasporto ecologici di carattere pubblico e privato;

b) favorire la ristrutturazione, l'ammmodernamento e la messa in sicurezza degli esercizi commerciali e artigianali;

c) promuovere l'attività fieristico-espositiva e l'organizzazione di mostre-mercato permanenti dei prodotti.

4. I finanziamenti per l'attuazione dei programmi di cui al comma 2 sono disposti entro i seguenti limiti:

a) fino al 40 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di opere di interesse dei privati;

b) fino al 70 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di opere di interesse pubblico;

c) fino al 90 per cento delle spese per l'acquisto di mezzi di trasporto a carattere ecologico.

5. Il regime di aiuti di cui al presente articolo è subordinato al rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 108, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

